



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 9 novembre 2022*

*composta dai magistrati:*

Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario, relatore
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 31/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

#### FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica,*

ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato" ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'art. 148 *bis* D. Lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti

pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 *bis* D. Lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria (*“irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti”*, art. 148 *bis*, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”* (art. 148 *bis*, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*“attuazione dei programmi di spesa”* (art. 148 *bis*, comma 3, terzo periodo), per *“la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (*“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”*), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si atteggia ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *“anche in prospettiva”* (art. 148 *bis*, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Il Comune di San Pietro di Cadore, oggetto del presente controllo finanziario, partecipa all'Unione Montana Comelico e al Consorzio BIM Piave Belluno. Per i precedenti esercizi, con Deliberazione n. 32/2019/PRSP la Sezione aveva evidenziato criticità relative al ritardo nell'approvazione del rendiconto, allo sfioramento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 4 (42,59% rispetto della soglia consentita del 40%), al ricorso ad anticipazioni di tesoreria (gg. 39), il cui importo complessivo risultava

essere pari ad euro 38.754.39 (seppure in diminuzione sia in termini temporali che di somme rispetto all'esercizio precedente), agli errori nel pagamento da parte del tesoriere con mancata corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente. Per tali criticità, la Sezione aveva prescritto all'Ente l'invio, con cadenza semestrale, di una Relazione sullo stato di recupero delle somme che il tesoriere aveva erroneamente pagato due volte nell'esercizio 2015. Nella deliberazione n.226/2019/PRSE la Sezione aveva segnalato criticità in ordine al ritardo nell'approvazione del rendiconto, al recupero di somme indebitamente pagate al Tesoriere, allo sfioramento del parametro n. 4, alla inefficienza nelle fasi di accertamento/riscossione dell'attività di contrasto all'evasione tributaria. Con Deliberazione n. 114/2021/PRSE la Sezione aveva segnalato: mancata corrispondenza tra le scritture contabili dell'Ente e quelle del Tesoriere; ritardo nell'approvazione dei documenti contabili rendiconto 2017 e rendiconto 2018 e ritardo nell'invio dei dati degli stessi rendiconti alla Bdap; esistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento nell'esercizio 2017; non compilazione del questionario in tutte le sue parti per entrambe le annualità; mancata tempestività dei pagamenti.

A seguito dell'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2019/21 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019, delle relazioni dell'Organo di revisione relative al bilancio e rendiconto medesimi e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), emerge la situazione contabile-finanziaria ordinata per segmento di materia e compendiata dalle seguenti tabelle.

## **Esercizio 2019**

### **TERMINI TRASMISSIONE BDAP E APPROVAZIONE RENDICONTO**

La trasmissione dei dati alla banca dati BDAP non è avvenuta nei termini sia per quanto riguarda il Bilancio di Previsione 19-21 che il Rendiconto 19. Il Bilancio di Previsione NON è stato approvato entro i termini di legge (deliberazione n. 11 del 1/4/2019). Infine, il Rendiconto per l'esercizio 2019 non è stato approvato entro i termini di legge (deliberazione n. 16 del 4/08/2020). La Sezione accerta i suddetti ritardi e richiama di seguito i principi da essa precedentemente elaborati in materia (Delib. 119/2021/PRSP) con cui si è stabilito: 1) che l'osservanza del termine prescritto per l'approvazione del rendiconto *“riveste estrema importanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni; 2) che la rendicontazione, simmetricamente alla tempestiva programmazione per un corretto sviluppo delle politiche di bilancio, rappresenta al contempo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. Il ritardo in questo adempimento deve essere considerato un “vulnus” dell'ordinato svolgersi del ciclo di bilancio la cui importanza si misura, indirettamente, anche nelle conseguenze previste dall'art. 243, comma 6, TUEL che assoggetta gli enti ritardatari, in via provvisoria ossia fino all'intervenuto adempimento, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di copertura di alcuni servizi; 3) che, a parte, gli interventi surrogatori nei casi di inadempienze di particolare gravità (art. 141 TUEL), con l'art. 9, comma 1-quinquies,*

d.l. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 sono state introdotte ulteriori le misure sanzionatorie in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto); 4) che al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato e che, attesa la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, l'assenza di detto documento potrebbe condurre all'emersione di rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione.- La Sezione richiama, quindi, l'attenzione dell'Ente, sulle limitazioni e sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e raccomanda, per il futuro, che codesto Ente adotti idonee misure a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio e, in particolare, del rendiconto di gestione.- Quanto al ritardo nella trasmissione dei dati alla BDAP, pur prendendo atto delle rappresentate difficoltà incontrate dall'Ente e tenuto conto che i primi invii si collocano all'interno del termine di legge, la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sull'importanza della correttezza dei flussi informativi nella predetta Banca dati unitaria e nelle altre banche dati pubbliche nonché sulle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 903, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all'art. 161 TUEL, relativo alle Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili, e, in particolare, al novellato quarto comma, che ha stabilito una ulteriore sanzione per l'inadempimento.- Quanto al primo aspetto, va ricordato che in specie, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, "tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. All'Organo di revisione, pertanto, viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie" (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).- Quanto al secondo degli aspetti considerati, l'intervenuta novella legislativa stabilisce che: "Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà

comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019”.-  
*In conseguenza, a partire dal 1° novembre 2019, le sanzioni per l’inadempimento incidono non solo sul versante della capacità assunzionale ma, anche, su quello delle entrate”.*

## **RISULTATO DI COMPETENZA - EQUILIBRI DI BILANCIO - EQUILIBRIO COMPLESSIVO**

L'impostazione del bilancio di previsione 2019-2021 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 D. Lgs. 267/2000 ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018. Il rendiconto 2019 è stato approvato con i seguenti risultati:

<b>EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP- RENDICONTO 2019</b>	
	<b>Rendiconto 2019</b>
Risultato di competenza di parte Corrente <sup>1</sup> (O1=G+H+I-L+M)	171.428,89
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	58.599,05
<b>Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b>	<b>230.027,94</b>
<b>Equilibrio di bilancio (W/2)</b>	<b>74.642,59</b>
<b>Equilibrio complessivo (W/3)</b>	<b>-12.292,92</b>

<sup>1</sup> ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L’Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall’art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018. L’Ente non ha conseguito l’equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Al riguardo, l’Organo di revisione precisa che:” *per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il rendiconto 2019 si tratta di valori con finalità meramente conoscitive*”. La Sezione ricorda che l’equilibrio complessivo svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Parimenti, esso concorre all’articolazione del risultato finale di competenza, “*che ogni ente territoriale deve dimostrare di aver conseguito al termine dell’esercizio (art. 1, comma 821, della legge di bilancio 2019)*”, ai sensi e per gli effetti del D.M. 1 agosto 2019, recante “*Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011*” (Corte dei conti, Delib. 9/SEZAUT/2020/IMPR). A tale proposito si richiama quanto evidenziato in merito, nelle delibere di questa Sezione n. 71/2022/PRSE, n. 05/2022/PRSE, n. 131/2022 PRSE e n. 117/2022/PRSP, invitando l’Ente all’adozione di misure che assicurino, nelle gestioni future, il conseguimento di tutti i saldi finali di bilancio e raccomandando il conseguente monitoraggio e l’adozione di misure tese al rafforzamento degli equilibri di bilancio.

Il risultato di competenza rimane positivo al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, con un valore pari a euro 193.867,16. L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. In particolare, è stato applicato un avanzo pari a € 33.014,9 in parte corrente mentre non è stato applicato alcun avanzo in parte capitale. L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a rendiconto, avendo conseguito rispettivamente il pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018. Dalla Relazione dell'organo di revisione si rileva che *“nel corso dell'esercizio l'ente ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui: recupero quote disavanzo anni 2015-2016-2017-2018-2019 per un totale di € 6.032,35”*. Quota annuale pari a € 1206,47. Si è verificata in sede di controllo che è stata recuperata la quota totale (€ 6.032,35) di ripiano del disavanzo iscritta a bilancio.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	<b>Rendiconto 2019</b>
Fondo cassa	295.720,74
Residui attivi	2.527.817,93
Residui passivi	1.873.609,94
FPV per spese correnti	8.314,48
FPV per spese in conto capitale	547.348,43
FPV per attività finanziarie	-----
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>394.265,82</b>
Totale accantonamenti	247.291,80
<i>di cui: FCDE</i>	215.498,01
Totale parte vincolata	9.036,00
Totale parte destinata agli investimenti	39.795,66
<b>Totale parte libera</b>	<b>98.142,36</b>

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue.

Accantonamento al FCDE: l'accantonamento al FCDE nel 2019 (€ 215.498,01) evidenzia una percentuale dell'8,53% sul totale dei residui attivi al 31.12.2019 (€ 2.527.817,93). L'accantonamento al FCDE evidenzia una percentuale del 29,13% dei residui a Titolo I e Titolo III. Per quanto riguarda il FCDE, l'organo di revisione dichiara che per la determinazione del fondo è stato utilizzato il metodo ordinario. La Sezione richiama l'attenzione sull'esiguità di riserva al FCDE della percentuale sul totale dei residui attivi al 31/12/2019, in ragione della situazione dei residui attivi *ut infra*, impregiudicata la rispondenza del calcolo percentuale al metodo ordinario.

Fondo contenziosi: l'importo accantonato è pari a euro 5.000. Dalla relazione dell'organo di revisione si evince che *“il fondo è stato determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente al 31/12 è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro 5.000”*

Fondo perdite partecipate: non è stato previsto alcun importo.

Altri accantonamenti: sono state accantonate ulteriori somme pari a € 26.793,79 suddivisi in accantonamenti per fondo accessorio personale dipendente art.31 nuovo contr. collettivo nazionale pari a € 20.002,20, accantonamenti per disavanzo tecnico di competenza da riaccertamento straordinario dei residui 2015 pari a € 6.032,35 ed accantonamenti per indennità di fine mandato del sindaco pari a € 759,24.

### **Conciliazione tra risultato gestione competenza e risultato d'amministrazione**

L'istruttoria ha evidenziato discrepanze tra i dati riportati dall'Organo di revisione e quelli inseriti nel questionario consuntivo (pag. 20) e in Bdap come riportati nella tabella seguente.

<b>RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE</b>		
	<b>DATI QuestCON S e Bdap 2019</b>	<b>Rel. Organo Revisione</b>
<b>Gestione di competenza</b>		
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	523.922,35	555.730,78
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	229.960,07	229.960,07
Fondo pluriennale vincolato di spesa	555.662,91	555.662,91
SALDO FPV	-325.702,84	-325.702,84
<b>Gestione dei residui</b>		
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	45.217,05	45.217,05
Minori residui passivi riaccertati (+)	41.316,47	41.316,47
SALDO GESTIONE RESIDUI	-3.900,58	-3.900,58
<b>Riepilogo</b>		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	523.922,35	555.730,78
SALDO FPV	-325.702,84	-325.702,84
SALDO GESTIONE RESIDUI	-3.900,58	-3.900,58
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	33.014,90	33.014,90
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	166.931,99	135.123,56
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	394.265,82	394.265,82
lettera A principio contabile 4/1 punto 9.6 (verifica rispetto)		
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019		

All'esito di richiesta istruttoria, l'amministrazione ha replicato che *"a seguito di controlli confermiamo la correttezza dei dati indicati nel questionario consuntivo e BDAP 2019. Riteniamo che l'erronea indicazione contenuta nella relazione dell'organo di Revisione sia dovuto a meri errori materiali"*. La Sezione rileva le suddette discrasie, rappresentando la necessità di allineamento tra dati contabili oggetto del controllo finanziario (cfr., in generale, Corte dei conti, Sez. controllo Veneto, Delib. 119/2021/PRSP) di cui al combinato disposto degli artt. 4, commi 6 e 7, D. Lgs. 118/2011, 148 *bis*, e 234 ss. D. Lgs. 267/2000.

### **Gestione dei residui**

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2019 è pari ad € 2.527.817,93 e superiore a quelli dell'esercizio precedente (€ 1.160.019,66). La loro composizione è di seguito rappresentata: 1) residui attivi da gestione di competenza € 1.882.281,37 (74,46% del totale); 2) residui attivi da gestione dei residui € 645.536,56 (25,54% del totale). Si evidenzia che soltanto il 25,54% dei residui attivi deriva dalla gestione dei residui e la maggioranza pari al 74,46% sono di nuova formazione (gestione di competenza). In quest'ultimo esercizio si rileva un tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi totali (residui riscossi nel 2019/residui iniziali al 1.1.2019+/- riaccertamento residui) pari al 42,09%. La Sezione, sul punto, richiama il principio generale per cui: *“la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poichè diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica”* (Corte cost., sent. n. 138/2013).

## CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	<b>Rendiconto 2019 Accertamenti (a)</b>	<b>Rendiconto 2019 Riscossioni (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	679.284,20	228.885,19	33,70%
Tit.1 competenza	1.054.582,68	840.142,38	79,67%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	23.847,40	9.635,43	40,40%
Tit.3 competenza	201.358,55	140.673,92	69,86%

L'Organo di revisione non segnala particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa. La Sezione accerta una bassa percentuale di riscossione dei residui a Titolo I (33,70%) e di quelli a Titolo III (40,40%), richiamando il principio costituzionale sovra citato.

### Attività di contrasto all'evasione tributaria

Con riferimento all'esercizio 2019, dalla tabella 2.1 del questionario (pag. 27) *“Efficienza della riscossione e versamento- efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione”* non è possibile dedurre alcuna informazione in quanto la tabella non è stata valorizzata. Dalla Relazione dell'Organo di revisione si evince quanto di seguito riportato:

	Accertamenti	Riscossioni	% di realizzo
Contributi per permessi da costruire	49.006,25	49.006,25	100%

Sanzioni amministrative per violazione codice della strada	18.212,58	18.212,58	100%
<b>Totale</b>	<b>67.218,83</b>	<b>67.218,83</b>	<b>100%</b>

All'esito di richiesta istruttoria, l'Ente ha rappresentato che *"i dati corretti sono quelli indicati nella relazione del revisore; la sezione in questione non è stata compilata per una mera dimenticanza"*. La Sezione precedente (Delib. 119/2021/PRSP, cit.).

### **Movimentazione somme rimaste a residuo**

Con riferimento all'esercizio 2019, dalla tabella 2.2 del questionario (pag. 28), l'attività di riscossione in conto residui evidenzia la situazione come di seguito riportata: 1) IMU/TASI: residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 9.976,03 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 9.976,03 (100% di riscossione); 2) TARSU/TIA/TARI/TARES: residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 637.286,91 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 203.489,23 (31,93% di riscossione). La Sezione rileva una bassa percentuale di riscossione in conto residui (31,93%) per i seguenti tributi: TARSU/TIA/TARI/TARES.

### **SITUAZIONE DI CASSA**

	<b>Rendiconto 2019</b>
Fondo Cassa Iniziale	234.074,73
Fondo cassa finale	295.720,74
Variazione	61.646,01
Anticipazione di tesoreria	-----
Cassa vincolata	10.677,65
Tempestività dei pagamenti	10,99

L'Organo di revisione dichiara la non corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Tale non corrispondenza viene giustificata dettagliando il contenzioso giudiziale in corso tra l'amministrazione e la ditta Moviter srl a causa di doppi pagamenti versati da parte del tesoriere comunale a seguito di interventi di sistemazione stradale effettuati.

Fondo Cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)	€ 295.303,56
Fondo Cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)	€ 295.720,74

La differenza di € 417,18 è così spiegata. Il totale dei versamenti effettuati è pari a € 117.913,21 e il recupero negli anni è stato pari a €11.734,44 nel 2016, € 27.653,39 nel 2018 e € 78.108,20 nel 2019 per un totale pari a €117.496,03.

La Sezione, al riguardo, richiama la puntuale osservanza degli artt. 209 e 226 D. Lgs. 267/2000.

Situazione di cassa: nell'esercizio in esame si osserva una variazione in aumento nel fondo cassa (€ 61.646,01).

Anticipazione di tesoreria: il Comune non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Cassa vincolata: si rileva che la cassa vincolata al 31.12.2019 è pari a € 10.677,55  
l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha utilizzato cassa vincolata

Con riferimento al questionario sul bilancio di previsione 2019 -2021 si segnala la risposta "positiva" alla domanda preliminare: *"L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere"*.

Tempestività dei pagamenti: L'Ente non assicura la tempestività dei pagamenti, come attestato dal relativo indicatore annuale positivo (10,99) pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet comunale. L'organo dichiara che *"L'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti"* come previsto dalla normativa vigente. La Sezione accerta l'intempestività dei pagamenti e richiama il principio (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, Delib. n. 11/2020/PRSP) per cui: *"Il ritardo nei pagamenti costituisce un arresto del procedimento di spesa (perché difetta momentaneamente la liquidazione) che determina la possibile insorgenza di residui passivi ossia di spese impegnate e non erogate, espressive di una diacronia tra prenotazione giuridica ed esborso materiale (Corte conti, sez. controllo Liguria, Delib. 6/2020/PRSP)"*. In tale prospettiva, vanno necessariamente considerati gli esborsi ascritti agli interessi moratori (Corte dei conti, controllo Veneto, 101/2020/FRG/Regione Veneto). Nel Piano degli indicatori presenti in Bdap si segnala l'errata digitazione dell'indicatore con importo pari a 1099. Sentito in merito, l'Ente ha rappresentato quanto segue: *"il dato corretto è quello indicato sul sito dell'Ente. Il dato inserito in BDAP manca della virgola per un errore del programma gestionale"*. A puro scopo indicativo e al fine di dimostrare il miglioramento dell'indicatore nel tempo, si riporta il valore dello stesso nell'anno precedente e nell'anno successivo a quello oggetto di analisi. La Sezione richiama il precedente in materia (Delib. 119/2021/PRSP, cit.).

	2018	2019	2020
Tempestività dei pagamenti	23,76	10,99	-4,34

## **INDEBITAMENTO**

	<b>Rendiconto 2019</b>
Debito complessivo a fine anno	1.413.019,67

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. L'Ente dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato. L'ente dichiara di aver effettuato nel 2019 operazioni di rinegoziazione dei mutui come previsto dal art. 1 co 961 L 145/18 ed è stata verificato che l'Ente è presente nell'elenco dei mutui ammessi nell'allegato A al Decreto del MEF del 30/08/2019.

## **ASSETTI SOCIETARI**

L'Organo di Revisione dichiara che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue partecipate. La Sezione richiama, in generale, le implicazioni di cui all'art. 147 *quater*, comma 4, D. lgs.

Non risulta valorizzato il Fondo perdite partecipate. Peraltro, da un controllo effettuato nel portale del MEF- partecipazioni risulta che: 1) Valmontina SRL detenuta al 25% da BIM Belluno Infrastrutture SPA di cui il Comune di San Pietro di Cadore detiene il 1,328%% presenta un risultato d'esercizio 2018 pari a Euro -3.713.390 e nel 2019 pari a Euro -414.745; 2) Idroelettrica Agordina SRL detenuta al 100% da BIM Belluno Infrastrutture SPA di cui il Comune di San Pietro di Cadore detiene il 1,328 % presenta un risultato d'esercizio 2019 pari a -46.865. Nel delineato contesto, la Sezione richiama l'art. 21 del D. Lgs. 175/2016 ("*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*"), a mente del quale, nel caso in cui società *partecipate* (...) presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni socie che adottano la contabilità finanziaria devono accantonare nel bilancio dell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La Sezione ritiene, in conformità al proprio precedente (Corte dei conti, sez. controllo Veneto, Delib. 13/2020/PRSE) che il predetto aggettivo "*partecipate*" sia inclusivo anche delle partecipazioni indirette, ricorrenti nel caso di specie, con conseguente applicazione dei precetti cautelari di cui al richiamato art. 21 D. Lgs. 175/2016. Infatti, la generalità e indifferenziazione della dicitura, priva in altri termini di specifiche deroghe o quanto meno di diverse accezioni, induce a ritenere fondatamente (art. 12 Preleggi) la matrice onnicomprensiva di siffatta dicitura e la consequenziale applicabilità tanto alle partecipazioni dirette quanto a quelle indirette, con i conseguenti effetti di legge.

#### PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione 2020-2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di San Pietro di Cadore (VI) nei termini e alle condizioni di cui in parte motiva:

- 1) rileva il ritardo nell'invio dei dati alla BDAP, nell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, sollecitando il rispetto dei corrispondenti precetti normativi;
- 2) rileva la negatività dell'equilibrio complessivo, richiamando il corrispondente dato legislativo;
- 3) il disallineamento dei dati contabili di pubblicità/notizia preordinati al controllo finanziario;
- 4) rileva le criticità afferenti l'accumulo e la riscossione dei residui attivi, significando l'attivazione delle corrispondenti misure correttive quanto il monitoraggio della percentuale del totale dei residui attivi riservata al FCDE;
- 5) rileva la non corrispondenza tra scritture dell'ente e scritture del tesoriere, evocando la disciplina normativa d'ambito;
- 6) rileva l'intempestività dei pagamenti, significando l'attivazione dei relativi strumenti rimediali;
- 7) rileva la mancata valorizzazione del fondo società partecipate, richiamando l'osservanza dei principi giurisprudenziali in materia.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del comune di San Pietro di Cadore (BL).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 novembre 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

f.to digitalmente Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 24 novembre 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini